



19 luglio 2005

## **Compendio dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (legge sull'impiego della coercizione; LICo)**

---

### **1. Osservazioni introduttive sulla procedura di consultazione**

Il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di inviare in consultazione un avamprogetto relativo a una legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (legge sull'impiego della coercizione [LICo]). La consultazione si è conclusa alla fine di febbraio del 2005.

87 partecipanti alla procedura di consultazione (in particolare i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate) sono stati invitati a prendere posizione in merito all'avamprogetto.

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenute al DFGP 71 risposte, 9 delle quali provenienti da organizzazioni che si sono espresse spontaneamente e 3 da privati cittadini. Tutti i Cantoni, a eccezione del Canton Ticino, e 9 partiti politici hanno preso posizione. Delle tre Commissioni federali interpellate, soltanto una si è espressa. 24 delle 43 organizzazioni interpellate hanno risposto, ma 5 di queste (ES, KVS, SAG, SFM, SBB) hanno espressamente rinunciato a formulare osservazioni riguardo al merito. Inoltre, 3 Uffici federali hanno preso posizione in merito all'avamprogetto: le loro osservazioni non vengono commentate nel presente compendio, ma se ne terrà poi conto nell'ambito del prosieguo dei lavori.

### **2. Oggetto dell'avamprogetto**

L'avamprogetto relativo alla legge sull'impiego della coercizione è stato elaborato su proposta della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Quest'ultima, in seguito ad alcuni incidenti occorsi in occasione del rinvio forzato di richiedenti l'asilo respinti, ha constatato che l'impiego della coercizione di polizia non dispone di una base legale adeguata.

Le grandi linee dell'avamprogetto sono state definite in collaborazione con diversi specialisti dei Cantoni. L'avamprogetto si propone di precisare, in una legge formale, i principi e i limiti dell'impiego della coercizione da parte degli organi incaricati del trasporto coatto su mandato della Confederazione, in particolare in occasione del rinvio forzato di cittadini stranieri nel loro Paese d'origine.

L'avamprogetto disciplina in modo uniforme l'impiego della forza fisica, l'impiego di mezzi ausiliari per immobilizzare, nonché l'eventuale impiego delle armi. Menziona

i mezzi ausiliari nonché le armi ammesse o vietate; in particolare vieta un uso improprio dei medicinali. L'avamprogetto disciplina inoltre le condizioni e le modalità delle perquisizioni e degli esami corporali effettuati in relazione con l'impiego della coercizione, nonché le circostanze e la durata di un fermo per procedere all'accertamento dell'identità nell'ambito del diritto degli stranieri. Infine viene istituita una base che permette l'attuazione di una formazione uniforme degli organi che possono venir chiamati a impiegare la coercizione nell'ambito della presente legge. La legge non si applicherà a situazioni di legittima difesa e di stato di necessità.

### 3. Valutazione generale

Nel complesso, l'avamprogetto è stato accolto positivamente. Benché l'orientamento di determinate disposizioni sia stato oggetto di critiche circostanziate sovente divergenti, i principi dell'avamprogetto sono stati tuttavia condivisi dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

23 Cantoni (BE, ZH, LU, UR, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE, JU), 7 partiti (CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, LPS, SVP), 3 conferenze cantonali (KKJPD, KKPKS, VKM) e 15 organizzazioni (ACAF, Amnl, APT, CPT, CS, DJS, HEKS, JP, MERS, SBK, SEK, SFH, SRK, TS, VÖV) approvano in linea di principio l'istituzione di una base legale per l'impiego delle misure coercitive. Anche la Commissione federale degli stranieri si è espressa in favore del presente disciplinamento. Per alcuni partecipanti, l'istituzione di una base legale è urgente (ZH, ZG, SO, BS, BL, GR, JU, KKPKS, VKM).

SGB è di principio sfavorevole all'impiego della coercizione, ma sottolinea che è necessario disporre di una base legale quando l'impiego della coercizione si rivela essere indispensabile. SAV si pronuncia contro l'emanazione della legge così come è stata concepita e propone che la Confederazione disciplini l'uso della forza da parte delle autorità nell'ambito di una legge generale sulla polizia. Anche SF avversa in linea di principio l'avamprogetto, poiché considera che un rinvio attuabile soltanto con l'impiego della coercizione sia contrario al principio di proporzionalità.

I Cantoni vanno coinvolti in misura maggiore nell'elaborazione delle future norme, in particolare quando si tratterà di emanare le ordinanze d'esecuzione (ZH, BE, LU, SO, SUEBE).

L'avamprogetto dovrebbe inoltre comprendere delle norme che regolano i conflitti con il diritto vigente, nel caso in cui le autorità di un Cantone devono agire sul territorio di un altro Cantone. (BE).

La normativa non deve rendere più ardua l'esecuzione cantonale dei rinvii; per motivi finanziari sarebbe meglio non dover organizzare voli speciali per le persone recalcitranti (AI, SG).

L'avamprogetto s'ispira ampiamente alle direttive della KKJPD, ma rappresenta un passo indietro sotto diversi aspetti e complica l'esecuzione dei rinvii; a tal proposito si fa riferimento in particolare alla regola restrittiva sull'impiego dei medicinali (AG).

Potrebbe essere messa in discussione l'attribuzione differenziata delle spese di esecuzione a dipendenza che si tratti dell'esecuzione nell'ambito del diritto d'asilo o del diritto degli stranieri (VD).

L'avamprogetto deve tenere conto delle regole deontologiche adottate dai corpi di polizia cantonali (NE).

L'avamprogetto è adeguato e va dunque espressamente approvato (EDU, FDP).

Il GPS è di principio contrario ai rinvii forzati e non può dunque approvare il tenore dell'avamprogetto. Potrebbe accettare una simile legge soltanto se venisse sostanzialmente modificata (rinuncia all'impiego di armi, di dispositivi che producono elettrochoc e di ceppi, accompagnamento da parte di una scorta specialmente formata e di osservatori indipendenti delle organizzazioni attive nel campo dei diritti umani, esami medici prima e dopo il rinvio). Per quanto concerne gli osservatori indipendenti, la legge va completata con un articolo 21<sup>bis</sup>.

Un partecipante alla consultazione (LPS) è sorpreso che l'avamprogetto tenga così poco conto della raccomandazione 1547 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla «Procedure di espulsione conformi ai diritti dell'uomo ed eseguite nel rispetto della sicurezza e della dignità della persona».

In particolare LPS si stupisce del ruolo preponderante attribuito alla polizia rispetto agli altri attori coinvolti (segnatamente i servizi psico-sociali e di aiuto umanitario, gli avvocati, i medici). Sovente l'impiego della coercizione potrebbe esser evitato grazie a delle misure d'accompagnamento veramente efficaci. LPS esprime inoltre serie riserve nei confronti di singole disposizioni dell'avamprogetto.

SVP deplora il metodo e la sistematica. Sarebbe più trasparente e semplice se tutte le norme relative alla coercizione di polizia fossero riunite nella medesima legge e non disperse all'interno di più leggi (LCo, legge sulla polizia, legislazione in materia di stranieri). SAV auspica che la materia non venga disciplinata nell'ambito di una legge settoriale, bensì nel quadro di una legge generale sulla polizia.

SP accoglie positivamente il tentativo di emanare una legge che regoli le condizioni dell'impiego della coercizione di polizia, ma respinge chiaramente il presente avamprogetto poiché viola norme esistenti in materia di protezione dei diritti dell'uomo. Secondo SP, la coercizione deve avere un ruolo sussidiario rispetto ad altre misure meno incisive; l'avamprogetto non prevede tuttavia misure di natura pacifica, grazie alle quali sarebbe possibile evitare di ricorrere alla coercizione. Alcuni dei mezzi previsti (dispositivi che producono elettrochoc, pannolini) sono indegni di uno Stato di diritto. Infine l'avamprogetto prevede troppe eccezioni; qualora dovesse essere mantenuto, s'imporrebbero parecchie modifiche.

L'ampio spazio riservato alla formazione viene accolto positivamente (SH, EVP). La procedura di selezione e i criteri di scelta delle persone incaricate d'eseguire il rinvio forzato potrebbero venir disciplinati meglio (SH). EVP accoglie molto favorevolmente le disposizioni relative alla formazione e agli esami medici.

## **4. Sintesi delle principali critiche**

### **4.1. Campo d'applicazione**

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione critica il campo d'applicazione previsto. 14 Cantoni e 18 organizzazioni o partiti auspicano che il campo d'applicazione venga ampliato o che venga esaminata la possibilità di un ampliamento. 4 Cantoni (AI, SG, TG, VD), KKJPD e CP chiedono che il campo d'applicazione della legge proposta venga circoscritto all'ambito della legislazione in materia di stranieri o ai rinvii per via aerea. Anche la possibilità di ricorrere a servizi privati per l'esecuzione dell'allontanamento - implicitamente ammessa dall'avamprogetto - viene contestata.

## **4.2. Impiego di dispositivi che producono elettrochoc**

5 Cantoni, un'ampia maggioranza di partiti politici e alcune organizzazioni chiedono che i dispositivi che producono elettrochoc (cosiddetti taser) non siano inclusi nell'elenco delle armi ammesse.

## **4.3. Principi della perquisizione e dell'esame corporale, avviso che precede l'impiego della coercizione**

Queste disposizioni sono oggetto di numerose critiche circostanziate, benché spesso in contrapposizione tra loro. Tuttavia quasi nessuno mette in dubbio la necessità di legiferare in questo campo.

## **4.4. Fermo di persone nell'ambito della legge in materia di stranieri**

Le norme sul fermo di stranieri per procedere all'accertamento dell'identità sono oggetto di critiche di varia natura (per alcuni sono troppo incisive, per altri non lo sono abbastanza).

# **5. Osservazioni in merito ai singoli articoli di legge**

## **5.1. Campo d'applicazione (art. 1)**

Il campo d'applicazione della legge va esteso, come previsto nella variante principale dell'avamprogetto elaborato dal gruppo d'esperti, a tutti i casi in cui le autorità federali fanno uso della coercizione nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti (BE, OW, SH, KKPKS, EDU, EVP, HEKS, TS). Si potrebbe rimettere mano all'avamprogetto del gruppo d'esperti (BE, SH, KKPKS). Un campo d'applicazione più ampio fornirebbe una base legale chiara per le attività dei servizi federali che attualmente non dispongono delle basi necessarie (SH, KKPKS, CVP).

5 organizzazioni (DJS, JP, SBK, SFH, SRK) nonché SUEBE auspicano estendere il campo d'applicazione della legge a tutti i casi di coercizione che possono verificarsi in occasione dell'esecuzione del diritto federale; esse invocano segnatamente un'estensione a tutti i trasporti intercantionali di persone sottoposte a restrizioni della libertà.

Il campo d'applicazione va ampliato e, mediante l'applicazione analogica della legge, deve comprendere tutti i casi d'impiego della coercizione da parte di un'autorità (GE).

Il campo d'applicazione previsto è troppo ristretto visto che non regola neppure i trasporti intercantionali; tutti i trasporti andrebbero sottoposti alle medesime regole (BE). Il campo d'applicazione dovrebbe inglobare tutti i trasporti intercantionali di persone sottoposte a restrizioni della libertà (ZH, LU, UR, SZ, NW, GL, ZG, BS, BL, GR, VKM, FDP, SVP). In questo caso la Confederazione dovrebbe continuare ad assumersi una parte delle spese cagionate dai trasporti (ZH). Anche SFH vorrebbe estendere il campo d'applicazione a tutti i trasporti di detenuti e agli organi stranieri che agiscono su mandato delle autorità svizzere.

CS deplora la limitazione del campo d'applicazione, ma non formula alcuna proposta concreta per la sua estensione; anche CVP e FDP sono del parere che un'estensione del campo d'applicazione meriti d'essere esaminata. Pure EKA contesta il campo d'applicazione poiché istituisce una sorta di diritto speciale per gli stranieri. Essa propone dunque di stralciare l'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

VSSU ritiene inadeguato il campo d'applicazione e chiede venga rivisto allo scopo di uniformare il regime dei trasporti.

Il campo d'applicazione della legge va limitato al diritto degli stranieri e dell'asilo; gli altri trasporti rientrano nella competenza normativa dei Cantoni (TG, KKJPD, VD).

Un campo d'applicazione limitato può essere accolto favorevolmente soltanto a condizione che il progetto di legge venga adottato rapidamente (OW).

Il campo d'applicazione andrebbe limitato ai rinvii per via aerea; dal momento che la Confederazione si è ritirata dal progetto «Train-Street» relativo al trasporto di detenuti, ora dovrebbe lasciarne l'intera esecuzione ai Cantoni (AI, SG). Anche CP considera il campo d'applicazione troppo esteso e auspica limitarlo ai rinvii.

SGV è d'accordo con il campo d'applicazione proposto, ma si pronuncia contro una sua eventuale estensione.

3 partiti e 4 organizzazioni (GPS, LPS, SP, Amnl, DJS, SF, SGB) vorrebbero che la legge escludesse espressamente il ricorso a servizi privati e invocano dunque lo stralcio del capoverso 1 lettera c; tuttavia, se una delega a dei servizi privati e a degli organi stranieri non può proprio venir esclusa, SGB chiede che si possa almeno applicare la legge anche a quest'ultimi. La delega di compiti d'esecuzione a servizi privati dev'essere prevista da una legge formale (FR). La legge dovrebbe distinguere meglio tra campo d'applicazione materiale e campo d'applicazione funzionale; deve emergere chiaramente che la legge è applicabile ai servizi privati soltanto nei settori degli stranieri e dell'asilo o in quello dei trasporti di persone previsti dalla legge (FR). La legge dovrebbe inoltre definire meglio le condizioni generali applicabili ai servizi privati, per evitare di dover ribadire tali condizioni in ogni legge speciale che prevede l'attribuzione di compiti a privati. Alla stessa stregua, anche le disposizioni relative alla formazione dovrebbero potersi applicare ai servizi privati (FR, GE). Sarà difficile controllare la formazione dei servizi privati (LPS).

L'esclusione della legittima difesa e dello stato di necessità è comprensibile per quanto concerne l'impiego della coercizione; tuttavia le disposizioni sull'assistenza medica dovrebbero applicarsi anche a queste situazioni (FR). Sarebbe più opportuno «riservare» la legittima difesa e lo stato di necessità (GE). DJS propongono di stralciare il capoverso 2 (esclusione della legittima difesa e dello stato di necessità dal campo d'applicazione), poiché questa disposizione cagionerebbe incertezze giuridiche supplementari.

Per quanto concerne il diritto applicabile, la legge dovrebbe contenere regole di conflitto e riprendere la proposta della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera (SH, KKPKS).

La base costituzionale su cui si fonda la normativa sui trasporti dei detenuti all'interno del Paese è discutibile (AI, SG).

## **5.2. Coercizione di polizia (art. 2)**

Anche il controllo dell'identità dovrebbe far parte del campo d'applicazione dell'avamprogetto (FR).

Il capoverso 2, che esclude l'applicabilità della legge in caso di legittima difesa o di stato di necessità, è problematico (SO).

Questa disposizione è in contraddizione con il rapporto esplicativo, secondo cui gli organi cantonali di polizia possono portare armi da fuoco fondandosi sulle perti-

nenti norme cantonali in materia; le armi da fuoco vanno anche previste nell'articolo 8 (SH, BE, KKPKS).

SGB auspica stralciare l'articolo 2 lettera c, visto che l'impiego di armi non entra comunque in linea di conto.

### **5.3. Principi dell'impiego della coercizione di polizia (art. 3)**

MERS approva espressamente questa disposizione. I principi sono chiari e sottolineano l'importanza attribuita al rispetto del principio di proporzionalità; nell'ambito del rispetto di questo principio, le autorità devono poter disporre di un certo potere discrezionale e margine di manovra (BE, SH, KKPKS). Tale margine di manovra andrebbe menzionato nella legge (SO).

Occorre precisare che la coercizione di polizia può venir impiegata soltanto come ultima ratio (GPS, SP). SAV auspica circoscrivere la nozione di minaccia di cui al capoverso 1 alle situazioni di minaccia imminente. 2 organizzazioni (FMH, DJS) chiedono che il capoverso 1 sancisca determinati elementi del principio di proporzionalità (ossia impiego della coercizione soltanto se altri mezzi, segnatamente l'informazione, hanno fallito). Amnl esige che le singole misure previste vengano preventivamente annunciate. 3 organizzazioni (SFH, SRK, CS) propongono di completare la disposizione precisando che, in caso di dubbio, l'esecuzione di misure che richiedono l'impiego della coercizione va interrotta. SRK propone di completare la disposizione precisando che l'impiego della coercizione non deve procurare danni permanenti alle persone interessate.

2 partiti (GPS, SP) e 5 organizzazioni (Amnl, HEKS, SFH, SEK, SGB) propongono inoltre una norma ai sensi del quale le persone, che fanno uso della coercizione, devono essere identificabili.

L'uso coatto di pannolini andrebbe regolato in modo più circostanziato in apposite direttive (GE). Un partito (GPS) e 3 organizzazioni (CS, MERS, SF) sottolineano che, dal loro punto di vista, imporre con la forza l'uso di pannolini in occasione di un trasporto costituisce in ogni caso un trattamento degradante e contrario al principio di proporzionalità. SP propone di precisare: «In particolare, nessuno può essere costretto all'uso di pannolini contro la sua volontà».

3 organizzazioni (Amnl, ACAF, SGB) suggeriscono di completare l'articolo 3 con un espresso divieto della tortura; Amnl e SGB auspicano inoltre che alle autorità d'esecuzione vengano espressamente vietati i comportamenti e le esternazioni a sfondo razzista o sessista. DJS propongono che le autorità d'esecuzione siano tenute a stendere un verbale sull'impiego della coercizione e che l'articolo 3 sancisca il diritto degli interessati a disporre di un patrocinatore. SF esige che all'interno di questa disposizione vengano enumerati i diritti delle persone interessate. CPT suggerisce che l'articolo 3 capoverso 4 preveda esplicitamente la nozione di «trattamento inumano» ai sensi del tenore dell'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>1</sup>. SP propone d'inserire la frase seguente all'inizio del capoverso 4: «La dignità della persona va imperativamente rispettata.»

### **5.4. Avviso (art. 4)**

KKPKS sostiene esplicitamente questa disposizione.

2 partiti (LPS, SP) e 9 organizzazioni (CS, DJS, HEKS, JP, SBK, SF, SFH, SGB, SRK) chiedono che l'impiego della coercizione sia in ogni caso preceduto da un avviso; 2 organizzazioni (SFH, SRK) auspicano completare questa disposizione

<sup>1</sup> RS

con delle regole procedurali e 1 partito (GPS) nonché 5 organizzazioni (Amnl, DJS, SFH, SGB, SRK) esigono inoltre che l'avviso sia effettuato in una lingua che gli interessati siano in grado di comprendere; alcuni partecipanti chiedono che si ricorra, se del caso, a un interprete (Amnl, HEKS, SFH, SGB, SRK).

2 organizzazioni (SFH, TS) propongono di completare la disposizione prevedendo l'obbligo di fornire ai richiedenti l'asilo respinti una consulenza e un aiuto al ritorno in occasione dell'esecuzione del loro rinvio.

Poiché l'articolo 3 descrive in modo particolareggiato il principio di proporzionalità, appare superfluo imporre agli agenti di polizia di far precedere l'impiego della coercizione da un avviso (FR).

L'avviso potrebbe essere rimpiazzato da un'informazione generale e preliminare delle persone nei confronti delle quali sarebbe ipotizzabile l'impiego della forza (FR). Nel caso d'impiego di armi, occorre per contro prevedere un avvertimento (FR). La forma dell'avviso non è definita con precisione; un avviso orale dovrebbe dunque in ogni caso essere sufficiente (BL).

Amnl auspica che l'obbligo di allestire un rapporto venga esteso a ogni impiego della coercizione e che tale obbligo figurì tra i principi generali di cui all'articolo 3.

### **5.5. Formazione specifica (art. 5)**

4 organizzazioni (EKA, HEKS, SFH, TS) appoggiano espressamente questa disposizione.

Al fine di evitare malintesi, la legge dovrebbe precisare che si tratta di una formazione specifica per l'impiego della coercizione nel quadro della presente legge (BE, LU, UR, SZ, NW, GL, BS, BL, SH, TG, KKPXS, VKM, FDP). Dal testo della legge non emerge chiaramente in quale misura la formazione specifica prevede temi che non sono previsti dalla formazione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (OW).

Il contenuto della formazione specifica va definito meglio (AI, SG, SF). Per effettuare i trasporti e, se del caso, per impiegare la coercizione di polizia in tali circostanze, è necessaria una formazione di polizia (GR). I moduli di formazione allestiti nel quadro del progetto «Passagier 2» sono adeguati e andrebbero mantenuti (NE). La formazione deve includere anche temi quali la comunicazione non violenta e le tecniche di negoziazione (GPS).

### **5.6. Uso della forza fisica (art. 6)**

3 organizzazioni (SBK, EKA, SFH) e SUEBE accolgono favorevolmente questa disposizione.

Tale disposizione è formulata in modo troppo astratto; andrebbe dunque concretizzata (ZH, BE, UR, NW, BS, BL, SH, GR, TG, GE, KKPXS, VKM, Amnl, SGB), precisando segnatamente che le vie respiratorie non devono mai venir ostruite. La legge dovrebbe menzionare espressamente la considerazione delle esperienze pratiche e delle scoperte scientifiche. Tali nozioni potrebbero poi venir concretizzate nell'ambito di un'ordinanza (BE). SUEBE propone che tali nozioni vengano precisate, previa consultazione dei Cantoni e delle città, nell'ordinanza del Consiglio federale.

L'uso della forza fisica, vietato se può pregiudicare *notevolmente* la salute, va escluso semplicemente se è suscettibile di pregiudicare la salute (Amnl, DJS, HEKS, SAV, GPS).

Questa disposizione andrebbe stralciata poiché suscita l'impressione errata che l'impiego della forza fisica sia ammesso nella misura in cui non sia espressamente vietato. (SVP).

### **5.7. Uso di mezzi ausiliari (art. 7)**

I Cantoni vanno coinvolti nella scelta degli altri mezzi ausiliari da autorizzare (ZH, LU, UR, SZ, NW, GL, BS, BL, SH, GR, TG, KKPKS, VKM). SUEBE auspica completare la delega al Consiglio federale con un obbligo di consultare i Cantoni e le città.

La delega al Consiglio federale di autorizzare o vietare altri mezzi ausiliari è uno strumento adeguato che permette di tenere conto dell'evoluzione della tecnica (GR). Occorre tenere conto delle esperienze pratiche e delle scoperte scientifiche (BE, SH, KKPKS). L'elenco dei mezzi ausiliari potrebbe essere completato con le reti per la cattura e i cani poliziotto (BE, SH, KKPKS). Anche i caschi di protezione (GL, SO, BL, VD) e le camicie di forza (GL) potrebbero venir inseriti nell'elenco.

Il divieto dei caschi integrali è comprensibile; per contro deve essere possibile continuare a usare i caschi di protezione che non ostruiscono le vie respiratorie. 2 organizzazioni (MERS, CPT) appoggiano espressamente il divieto di impiegare i caschi integrali, i bavagli, ecc.

L'elenco attuale dei mezzi ausiliari autorizzati (direttiva KKJPD) deve fungere da punto di riferimento e dev'essere ripreso dal Consiglio federale al momento di emanare le disposizioni esecutive (SO). SAV chiede che la delega al Consiglio federale prevista al capoverso 3 venga limitata all'autorizzazione di mezzi ausiliari paragonabili a quelli previsti dal capoverso 1.

I mezzi ausiliari che ostruiscono le vie respiratorie vanno esplicitamente vietati; occorre inoltre espressamente disciplinare o vietare determinate tecniche come ad esempio il cosiddetto hog-tieing; le direttive emanate in merito dalla KKJPD devono servire da punto di riferimento (SO). ACAF propone di precisare che possono venir impiegati soltanto mezzi ausiliari che non implicino alcun pericolo per le persone interessate.

I mezzi ausiliari menzionati non sono sufficienti quando si tratta di garantire il trasporto di persone violente; l'elenco andrebbe adeguato alle direttive della KKJPD, segnatamente agli articoli 7e segg. (AI, SG). Il divieto dell'uso di medicinali appare eccessivo; la somministrazione di sedativi da parte di un medico o su sua prescrizione deve essere possibile (AI, SG).

Il capoverso 2, invece di elencare i mezzi ausiliari, dovrebbe enunciare una clausola generale (GR).

L'avamprogetto contiene sensibili miglioramenti rispetto alle direttive della KKJPD; in particolare non sono state riprese le misure, in parte degradanti, di cui agli articoli 11 e 12 di tali direttive (NE).

Due partiti (GPS, SP) e 4 organizzazioni (Amnl, DJS, HEKS, SFH) propongono di escludere i ceppi dall'elenco dei mezzi ausiliari, visto che questo mezzo è umiliante e pericoloso. 2 organizzazioni (SF, SGB) propongono di ammettere unicamente le manette come mezzi ausiliari.

La legge deve contenere un elenco esaustivo dei mezzi ausiliari e delle armi autorizzate (SP).

### **5.8. Uso di armi (art. 8)**

Com'era prevedibile, i dispositivi che producono elettrochoc (cosiddetti taser) hanno dato adito a numerose critiche. Con motivazioni diverse, 5 Cantoni (LU, FR, VD, NE, GE), 3 partiti (GPS, LPS, SP) e 20 organizzazioni (ACAF, Amnl, APT, CS, CPT, DJS, EKA, FMH, HEKS, JP, MERS, SAV, SBK, SEK, SF, SFH, SIJK, SRK, TS, VSPB) e diversi privati si sono espressi chiaramente contro l'inserimento di questi dispositivi nell'elenco delle armi autorizzate.

Il loro impiego può tuttavia rivelarsi giustificato e proporzionato segnatamente se, ad esempio in occasione di un trasporto per via aerea, il comportamento di una persona mette in pericolo la sicurezza degli altri passeggeri (BE, SH, KKPKS). I vantaggi che presentano i dispositivi che producono elettrochoc non devono tuttavia far dimenticare che essi comportano anche degli inconvenienti: gli studi scientifici condotti al riguardo non hanno infatti prodotto risultati pienamente attendibili; tali apparecchi non vanno comunque utilizzati nei confronti di certe categorie di persone (AG). L'uso di dispositivi che producono elettrochoc dovrebbe rappresentare l'ultima ratio (CVP). Riguardo a tali dispositivi, GPS raccomanda di emanare, nel quadro della legislazione d'esecuzione, disposizioni specifiche che tutelino l'integrità fisica degli interessati e tengano conto degli sviluppi della ricerca medica e tecnica.

La legge non dovrebbe escludere l'uso di armi da fuoco; le persone incaricate del rinvio devono essere in grado di difendersi e di garantire la propria sicurezza segnatamente in caso di legittima difesa e di stato di necessità (SH). Le armi da fuoco andrebbero inserite nell'elenco delle armi, visto che gli organi cantonali di polizia sono legittimati a portarle in virtù del diritto cantonale (BE, KKPKS). Nell'elenco andrebbero inseriti anche gli spray al pepe (GL, SH) o altri tipi di spray di difesa (BL, SH, GR). In linea generale, le sostanze irritanti andrebbero inserite nell'elenco (BE, KKPKS).

Sarebbe opportuno delegare al Consiglio federale il compito di definire l'elenco delle armi ammesse, così da poter reagire rapidamente all'evoluzione della tecnica (GR), con particolare riferimento alle armi non letali (SO). I Cantoni devono avere voce in capitolo nella stesura dell'elenco delle armi ammesse (ZH, LU, UR, SZ, NW, GL, BS, BL, GR, TG, VKM). SUEBE auspica che la norma di delega al Consiglio federale preveda l'obbligo di consultare i Cantoni e le città.

GPS e SGB vorrebbero vietare completamente l'uso delle armi e stralciare la disposizione. SP chiede invece che venga soppresso soltanto il capoverso 2, in quanto la legge dovrebbe contenere un elenco esaustivo. SF chiede un'esclusione generale delle armi, fatti salvi la legittima difesa e lo stato di necessità.

### **5.9. Principi in materia di perquisizione e di esame corporale (art. 9)**

KKPKS approva espressamente questa disposizione. La disposizione è conforme alle regole generali di procedura e alla giurisprudenza in materia (NE).

Il capoverso 1 è formulato in modo troppo restrittivo; è necessario poter perquisire una persona anche al fine di proteggere gli agenti di polizia e per verificare se sia in possesso di un'arma. Una perquisizione superficiale non costituisce un grave atto d'ingerenza nell'integrità fisica della persona (SH).

I Cantoni usano una terminologia specifica che, per evitare malintesi, andrebbe ripresa anche dall'avamprogetto; vi è ad esempio una distinzione tra la perquisizione di sicurezza, la perquisizione completa e la perquisizione corporale (FR).

La formulazione scelta (la persona di cui «si presume» la pericolosità) relativizza le condizioni cui è subordinato un intervento (SO). Tale presunzione deve fondarsi su indizi concreti; la formulazione va modificata di conseguenza (SP).

Le eccezioni previste dal secondo periodo del capoverso 2 sono superflue, visto che la legittima difesa e lo stato di necessità sono in ogni caso considerati motivi esimenti (SO). SGB vorrebbe che l'eccezione di cui al capoverso 2 si applicasse unicamente alle perquisizioni, Amnl, DJS e SF invece alle perquisizioni che implicano un contatto fisico.

#### **5.10. Perquisizione (art. 10)**

Le disposizioni relative alla perquisizione e all'esame corporale vengono approvate espressamente dal GPS.

La distinzione operata dagli articoli 10 e 11 (esame con o senza l'ausilio di uno strumento) comporta problemi d'interpretazione ed è di difficile applicazione; la formulazione di queste disposizioni va rivista (BE, SH, KKPKS). Le distinzioni effettuate e le relative spiegazioni contenute nel rapporto danno adito a una certa confusione (ZG).

Le perquisizioni dovrebbero sempre venir effettuate da una persona dello stesso sesso del perquisito (GE, SP) e ciò specialmente per non cadere in contraddizione con l'articolo 14 capoverso 3 LDDS (VD). Un'eccezione a questo principio dovrebbe essere ammessa soltanto in presenza di un pericolo imminente (SP). 3 organizzazioni (Amnl, DJS, SF) auspicano che la perquisizione che implica un contatto fisico venga in ogni caso eseguita da una persona del medesimo sesso; l'eccezione prevista dal capoverso 2 andrebbe stralciata.

#### **5.11. Esame corporale (art. 11)**

Il tenore degli articoli 10 e 11 (esame con o senza l'ausilio di uno strumento) solleva delle difficoltà d'interpretazione ed è di difficile applicazione; la formulazione di queste disposizioni va rivista (BE, SH, KKPKS).

Non è stabilito in modo chiaro se l'esame corporale debba venir eseguito unicamente da un medico; vi è una contraddizione tra la legge e il rapporto esplicativo (VD).

FMH sottolinea che la partecipazione di un medico agli esami corporali ai sensi dell'articolo 11 deve sempre essere facoltativa.

#### **5.12. Disposizione generale sul trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà (art. 12)**

Queste disposizioni andrebbero anche applicate ai trasporti intercantonali di detenuti (ZH, BE, LU, UR, SZ, BS, BL, KKPKS, VKM, CVP) e la collaborazione dei Cantoni va sancita dalla legge (ZH, LU, UR, SZ, BS, BL, SH, GR, KKPKS, VKM). Il capoverso 2 lettera b va stralciato poiché occorre sempre far uso di manette in occasione dei trasporti (GL). In merito al capoverso 2 lettera c: se un Cantone non dispone di un veicolo che soddisfa i criteri richiesti dalla Confederazione, quest'ultima dovrebbe metterne a disposizione uno a sue spese (GL).

Le norme emanate dalla KKJPD hanno dato buoni frutti e potrebbero dunque servire da modello (SO, SH, KKPKS). Al momento di emanare le disposizioni esecutive, il Consiglio federale dovrà vegliare affinché non vengano ammessi mezzi per immobilizzare che risultano degradanti (NE).

Amnl propone di completare il capoverso 2 conferendo al Consiglio federale la competenza di precisare, in relazione al trasporto di persone, quali tecniche

d'impiego della forza fisica siano vietate e in quali circostanze sia ammesso un esame corporale.

### **5.13. Preparazione del rinvio per via aerea (art. 13)**

MERS approva la disposizione. Questa disposizione viene per contro ritenuta superflua da AI e SG.

Il capoverso 1, che prevede una preparazione individualizzata, è accolto favorevolmente (AG).

Il capoverso 2 è formulato in modo infelice e restringe inutilmente il potere discrezionale delle autorità per quanto concerne l'informazione delle persone interessate (AG). Dal momento che sussiste il rischio che questa disposizione venga mal interpretata, essa va riformulata; le persone interessate vanno informate in merito al possibile impiego della coercizione nel caso in cui rifiutassero di collaborare. Per contro, il passaggio secondo cui le persone interessate sono «da sentire» in anticipo va stralciato; è sufficiente che esse vengano informate (LU, SZ, NW, ZG, BL, AR, SG, GR, AG, TG, VKM, FDP). Nella pratica è stato constatato che l'avviso anticipato provoca a volte reazioni di panico (ZG).

Le persone da rinviare andrebbero rese attente alla possibilità di regolare o far regolare i propri affari personali urgenti prima della partenza (LU). Questa possibilità va in ogni caso garantita (DJS, HEKS, SF, SFH, SGB); l'eccezione «nella misura in cui non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio» può riferirsi soltanto all'informazione e non al disbrigo degli affari personali urgenti (VD). Amnl chiede che l'informazione sia data almeno 5 giorni feriali prima del rinvio. 2 organizzazioni (DJS, SF) auspicano che questa disposizione preveda l'obbligo d'informare anche i famigliari più stretti e gli eventuali rappresentanti legali degli interessati; SGB chiede che un eventuale rappresentante venga informato almeno 5 giorni feriali prima del rinvio.

Occorre stralciare il passaggio «nella misura in cui non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio» (GPS, SP). L'informazione deve avvenire nel quadro di un dialogo continuo nell'ambito del quale alle persone interessate viene data la possibilità di prepararsi al rinvio (GPS). La raccomandazione 1547 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa prevede questa informazione al più tardi 36 ore prima dell'inizio del viaggio; inoltre, la persona interessata deve essere informata dei suoi diritti (SP).

Un rappresentante delle istituzioni di soccorso e un membro della scorta deve partecipare al colloquio informativo, di cui va steso un verbale (SP).

Il passaggio «esse devono segnatamente avere la possibilità di sbrigare o far sbrigare da terzi affari personali urgenti prima del rinvio» permette di evitare che i rinvii subiscano ritardi ingiustificati (SO).

### **5.14. Scorta (art. 14)**

Le persone che accompagnano le persone oggetto di un rinvio forzato devono adempiere determinate condizioni e soddisfare i necessari requisiti tecnici e di comunicazione (GE). Occorre verificare che anche le scorte impiegate dalle compagnie aeree straniere dispongano della formazione necessaria (GE).

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione propongono che, in occasione dei rinvii, almeno una persona facente parte della scorta sia dello stesso sesso della persona interessata (Amnl, CS, DJS, JP, SBK, SF, SFH, GPS).

La legge deve garantire l'impiego di interpreti al fine di facilitare la comunicazione (CS, JP, SBK, SF, SFH, GPS). 6 organizzazioni (ACAF, CS, HEKS, JP, MERS, SBK) propongono di completare la disposizione con un obbligo di nominare degli osservatori indipendenti che in occasione dei rinvii documentino lo svolgimento del rinvio (CS, SFH) o redigano un rapporto all'attenzione di un organo di mediazione (HEKS, SGB). Amnl auspica che la scorta sia composta unicamente da personale dei Cantoni o della Confederazione. 2 organizzazioni (DJS, SF) chiedono inoltre che il rappresentante legale della persona interessata faccia parte della scorta. VSPB propone di completare questa disposizione inserendovi che almeno due membri della scorta dispongano di una formazione specifica rispettivamente nell'ambito dell'impiego della coercizione e in quello psicosociale.

#### **5.15. Primi soccorsi (art. 15)**

Nessuna osservazione è pervenuta in merito a questa disposizione.

#### **5.16. Esame medico (art. 16)**

Questa disposizione è troppo ampia e va riformulata (ZH, AR). Un esame medico va effettuato soltanto se non è possibile escludere un grave pregiudizio alla salute (BE, SH, KKPKS), se è stato fatto uso di un'arma (UR, NW, GR, TG, VKM) o se viene constatato un pregiudizio alla salute (AR). Il rapporto esplicativo deve menzionare che l'uso delle manette non giustifica un esame medico (ZG). La disposizione potrebbe porre dei problemi d'applicazione se tale esame medico fosse effettuato nel Paese di destinazione al termine di un rinvio per via aerea (BE, LU, UR, NW, BS, BL, SH, AR, GR, TG, KKPKS, VKM, CVP). Sarebbe opportuno effettuare sempre un esame medico degli interessati prima del rinvio (GE).

Un esame medico andrebbe sempre effettuato in caso d'impiego della coercizione (GPS, SP). DJS chiedono che un esame medico venga sempre effettuato se le persone interessate lo richiedono. 7 organizzazioni (Amnl, CS, HEKS, JP, SBK, SFH, SGB) propongono che si effettui un esame medico *preliminare* se l'impiego della coercizione è probabile; 4 organizzazioni (CS, DJS, JP, SBK) chiedono che la legge riconosca alla persona interessata il diritto di rifiutare l'esame medico. 3 organizzazioni (SAV, SFH, SGB) auspicano che l'esame medico sia obbligatorio in tutti i casi in cui un pregiudizio alla salute non possa venir escluso e non soltanto se un pregiudizio *grave* alla salute non possa essere escluso.

Questa disposizione coincide in parte con l'articolo 17 e andrebbe stralciata (CVP).

#### **5.17. Sorveglianza medica (art. 17)**

Il testo degli articoli 17 e 18 dovrebbe ricalcare quello degli articoli 13 e 17 delle attuali direttive della KKJPD (BE, SH, KKPKS). Occorrerebbe d'altronde verificare che queste disposizioni siano compatibili con le direttive sulle «Misure coercitive in medicina» dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (BE). Ci si chiede inoltre se i trasporti non sarebbero più sicuri per tutti i partecipanti se un medico potesse prescrivere dei sedativi alle persone aggressive e violente (SH).

Durante i rinvii per via aerea dovrebbe sempre essere presente anche un medico (GPS, SP) o del personale medico con una formazione specifica (SFH).

### **5.18. Uso di medicinali (art. 18)**

Il tenore di questa disposizione viene espressamente approvato da un Cantone (OW) e 8 organizzazioni (DJS, CPT, EKA, HEKS, JP, MERS, SBK, SFH).

Le indicazioni mediche devono anche includere le situazioni in cui la persona interessata perde completamente l'autocontrollo (ZG).

Amnl auspica che la disposizione precisi che i medicinali possono venir somministrati unicamente con il consenso della persona interessata, a meno che la sua vita sia in pericolo senza un trattamento adeguato. SUEBE sottolinea che la somministrazione coatta di medicinali può ridurre il pericolo sia per la scorta sia per la persona interessata.

La disposizione è troppo restrittiva; i mezzi ausiliari ammessi non sono sufficienti (AI, SG). Non si comprende perché l'uso di armi è ammesso mentre la somministrazione di sedativi è vietata (TG). La norma sull'uso dei medicinali è troppo restrittiva; la somministrazione di medicinali permetterebbe di effettuare i rinvii in modo più umano per tutti i partecipanti e andrebbe dunque prevista dalla legge (AG).

In particolare il tenore del capoverso 2 è poco chiaro; sarebbe preferibile fondarsi sull'articolo 13 delle direttive della KKJPD (GE).

### **5.19. Programmi di formazione e di perfezionamento nonché coordinamento (art. 19)**

La rilevanza attribuita alla formazione viene accolta con particolare favore (CSP).

Gli articoli 19 e 20 riprendono la prassi attuale e vanno dunque approvati; queste disposizioni andranno poi concretizzate a livello d'ordinanza, segnatamente per quanto concerne l'impiego e l'indennizzo delle persone che compongono la scorta, ad esempio i medici (BE, SH, KKPKS). 3 organizzazioni (JP, MERS, SBK) accolgono favorevolmente la competenza della Confederazione di disciplinare la formazione specifica.

I Cantoni vanno coinvolti nella preparazione dei programmi di formazione (ZH, LU, BS, BL, SH, GR, TG, VKM), in particolare perché la formazione s'indirizzerà essenzialmente a organi cantonali (NW, BS, BL). SUEBE auspica completare la delega al Consiglio federale con un obbligo di consultare i Cantoni e le città.

SAV esige che la disposizione venga completata prevedendo l'obbligo di coordinare la formazione degli organi federali con quella degli organi cantonali. SGV considera auspicabile precisare la disposizione dal profilo del coordinamento con la formazione degli organi cantonali di polizia. Secondo un partecipante alla consultazione (CP), la formazione prevista va considerata come un completamento della normale formazione degli organi di polizia cantonali. La formazione va sostenuta finanziariamente dalla Confederazione e deve indirizzarsi anche ai funzionari di polizia degli stranieri che possono essere chiamati a partecipare all'esecuzione dei rinvii (BL).

La Confederazione deve sottoporre a un controllo di qualità l'applicazione della legge; un siffatto controllo permetterebbe anche di garantire un'esecuzione uniforme (LU). L'avamprogetto deve disciplinare in modo più particolareggiato il momento, la frequenza e il controllo della formazione e del perfezionamento (FR).

Le spese di formazione dovrebbero essere a carico della Confederazione (GL).

Il Consiglio federale deve anche disciplinare la formazione degli agenti di sicurezza privati a cui viene fatto capo; in questo caso può tenere conto delle disposizioni

del concordato intercantonale del 18 giugno 1996 sulle imprese attive nell'ambito della sicurezza (FR). Le nozioni di legittima difesa e di stato di necessità devono essere parte integrante della formazione (FR). La formazione delle imprese private attive nell'ambito della sicurezza non deve essere posta a carico della collettività (FR).

#### **5.20. Contenuto della formazione e del perfezionamento (art. 20)**

È positivo che il contenuto della formazione figuri nella legge (NE).

Dall'avamprogetto non risulta chiaramente in quale misura la formazione specifica vada oltre le esigenze poste dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia in materia di formazione degli organi di polizia; lo stesso dicasi per l'articolo 19 (OW).

La formazione deve includere anche la conoscenza delle particolarità culturali (VD, GE) e la comunicazione interculturale (GPS). La formazione dovrebbe in particolare comprendere anche le tecniche di comunicazione, la negoziazione e la mediazione (SP). 9 organizzazioni (Amnl, CS, HEKS, JP, SBK, SEK, SFH, SRK, SGB) chiedono che, oltre agli ambiti di formazione menzionati in questa disposizione, sia previsto anche l'insegnamento di tecniche di riduzione della tensione e di comunicazione interculturale. Amnl chiede che, oltre al tema dei diritti fondamentali, venga trattato anche quello dei diritti umani. Anche la legittima difesa e lo stato di necessità dovrebbe far parte dei temi trattati nel corso della formazione (SO). TS afferma che l'elenco dei temi trattati nel corso della formazione non deve essere ritenuto esaustivo.

Per armonizzare la formazione, il Canton GE propone l'istituzione di un'apposita commissione federale (GE).

#### **5.21. Responsabilità per danni (art. 21)**

La regola proposta in materia di responsabilità per danni è accolta molto favorevolmente (SH, KKP, CSP, Amnl, CS, HEKS, JP, SBK, SFH, SGB) e andrebbe mantenuta (AR). È necessario che la legge precisi presso quale autorità è necessario presentare la domanda di risarcimento (Amnl, CS, JP, SBK, SGB). SFH propone di specificare che la domanda di risarcimento può anche essere presentata presso le rappresentanze svizzere all'estero e che le persone interessate dall'impiego della coercizione vanno informate in merito alle autorità presso cui possono presentare le domande di risarcimento. SAV chiede che la responsabilità della Confederazione non si limiti unicamente ai danni cagionati dall'impiego della coercizione di polizia, bensì si estenda a tutti i danni cagionati illecitamente in occasione dell'applicazione della presente legge. DJS chiedono che l'accesso alla procedura di risarcimento venga semplificato.

#### **5.22. Fermo nell'ambito del diritto in materia di stranieri (art. 22/art. 12a LDDS)**

Questa disposizione è accolta favorevolmente (AG); essa corrisponde a una necessità reale, dato che questi casi attualmente non sono disciplinati in modo soddisfacente (FR). La disposizione andrebbe pure applicata ai rinvii per via aerea (AG). Questa disposizione andrebbe esaminata nel quadro della revisione della LDDS e non nel quadro del presente avamprogetto (VD, NE, GE). I capoversi 1 e 3 vengono accolti molto favorevolmente (BS). La disposizione sul fermo al fine di accertare l'identità viene approvata espressamente, in quanto colma una lacuna del diritto vigente (SG).

L'articolo 12a capoverso 4 non è applicabile, visto che nella maggior parte dei casi la durata del fermo non è prevedibile; la disposizione dovrebbe disciplinare il regime del fermo e il rapporto con le pertinenti disposizioni cantonali (ZH, BE, UR, SZ, GL, BS, BL, SH, AR, GR, TG, NE, KKP, VKM). Anche se la durata dello stato di fermo non è sempre prevedibile, questa disposizione va comunque accolta con favore (ZG).

Il capoverso 4 è superfluo, visto che il disbrigo di un affare personale urgente potrebbe comunque venir rifiutato nelle prime 24 ore del fermo (SG). A contare dal momento del fermo le persone interessate devono poter incaricare dei terzi del disbrigo di affari personali urgenti (NE). Il capoverso 4 va stralciato visto che per un lasso di tempo così breve difficilmente vi è motivo di permettere il disbrigo di affari personali urgenti, in particolare se il fermo è motivato dalla mancanza di collaborazione (GR). È lecito chiedersi se l'esame a posteriori da parte di un'autorità giudiziaria sia conforme alla Costituzione (ZG). La possibilità dell'esame a posteriori va stralciata; attualmente una siffatta possibilità esiste unicamente dopo un fermo di 4 giorni (AG). L'esame a posteriori non è sufficiente; occorre un esame a priori limitato all'arbitrio (NE). Per il Canton VD la disposizione ha una portata pratica limitata poiché l'articolo 30 della Costituzione cantonale impone che venga esaminata entro 24 ore la legalità di ogni detenzione. Ci si chiede inoltre chi sia legittimato a presentare un'istanza d'esame della legalità (NE). Il principio contenuto nel capoverso 6 andrebbe applicato anche al calcolo del termine di ricorso (ZG).

SUEBE accoglie favorevolmente il nuovo disciplinamento, auspica tuttavia lo stralcio del capoverso 4.

Il Canton NE si chiede se questa disposizione sia applicabile ai richiedenti l'asilo durante l'intera procedura oppure soltanto a quei richiedenti oggetto di una decisione definitiva ed esecutiva. È possibile fermare il medesimo richiedente più volte? (NE) Chi si assume i costi del fermo e della relativa assistenza? (NE)?

V'è da sperare che la durata massima del fermo prevista venga rispettata già oggi; le lettere a e b del capoverso 1 potrebbero essere oggetto di due disposizioni distinte (SO). La durata massima del fermo dovrebbe essere portata a 4 giorni (BL, SG, AG, FDP) per venire incontro a necessità pratiche, segnatamente se il fermo avviene la sera prima di un fine settimana; in tal modo la durata coinciderebbe con quella prevista dall'articolo 13c capoverso 2 LDDS (BL).

SAV chiede di limitare a 48 ore la durata massima prevista per il fermo dal capoverso 2 e di ridurre il termine di cui al capoverso 4 da 24 a 12 ore; essa auspica pure che nel capoverso 6 il fermo per procedere all'accertamento dell'identità venga computato nella durata della carcerazione in vista del rinvio forzato o di una carcerazione preliminare. AmnI invoca lo stralcio del capoverso 1 e chiede che il capoverso 4 preveda la possibilità di contattare un rappresentante legale o un membro della famiglia. DJS auspicano lo stralcio dell'articolo 12a LDDS. CPT invece chiede che vengano rispettate le garanzie previste dalla CEDU.

La necessità dell'articolo 22a<sup>bis</sup> è dubbia; la dottrina tedesca considera che si tratta di una competenza implicita delle autorità d'esecuzione sopprimere un pericolo che minaccia il loro buon funzionamento (SO).

Sarebbe giustificato che la Confederazione si assumesse le spese di formazione degli impiegati cantonali che, secondo la nuova legge, potrebbero venir abilitati all'impiego della coercizione, ma che non dispongono di una formazione di polizia (SO).

### **5.23. Altre richieste**

GE chiede l'istituzione di una commissione federale composta di rappresentanti delle autorità cantonali e federali di migrazione, delle cerchie attive nell'ambito della protezione dei diritti dell'uomo e nell'ambito della migrazione, nonché delle professioni sanitarie. La commissione dovrebbe poi partecipare all'elaborazione delle disposizioni d'esecuzione.

SP auspica che venga redatto un rapporto per ogni impiego della coercizione di polizia, che in occasione dei rinvii il medico che accompagna prepari un dossier clinico e che venga introdotto un diritto di ricorso formale contro l'impiego della coercizione che viola le disposizioni della presente legge.

Amnl chiede l'istituzione di un'autorità indipendente di ricorso alla quale le persone interessate potrebbero rivolgersi qualora ritengano di essere state vittime di trattamenti ingiustificati. Tale autorità andrebbe dotata di ampie competenze in materia d'indagine e, se gli elementi raccolti lo giustificano, dovrebbe poter denunciare i casi alle autorità disciplinari o penali competenti. DJS suggeriscono l'istituzione di un organo di mediazione che non si occuperebbe soltanto della protezione giuridica bensì anche della prevenzione in senso lato.